

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

**Procedimento n. 3 FIH/2023**

**DECISIONE N. 3/2023**

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 14 settembre 2023 ha reso la seguente decisione.

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con ricorso depositato via pec in data 6 luglio 2023 alla Segreteria dell'intestato Tribunale, i signori [REDACTED] e [REDACTED] esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minorenni [REDACTED] e l'atleta medesimo, chiedevano lo svincolo di quest'ultimo, agendo sia nei confronti della società Tevere Eur Hockey in persona del l.r.p.t., che nei confronti della Federazione Italiana Hockey in qualità di parte interessata.

Il Presidente del Tribunale Federale con provvedimento dell'11 luglio 2023 fissava l'udienza di discussione per il 12 settembre 2023, poi rinviata al 14 settembre successivo, con provvedimento del 26 luglio c.a., a seguito di istanza di posticipo da parte dell'avv. [REDACTED] difensore dei ricorrenti.

Nelle more, la Società Tevere Eur Hockey inoltrava una pec, in data 7 agosto u.s., alla segreteria di questo Tribunale, con la quale comunicava: "*(...) che l'atleta [REDACTED] non è più un tesserato dell'A.S.D. Tevere Eur Hockey*".

All'udienza del 14 settembre 2023 l'avv. [REDACTED] prendeva atto dell'avvenuto svincolo dell'atleta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna della società resistente alla rifusione delle spese sostenute.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale, preso atto delle richieste del ricorrente, rileva quanto segue.

Risulta provato *per tabulas* lo svincolo di fatto dell'atleta, per effetto del mancato rinnovo del tesseramento da parte della società A.S.D. Tevere Eur Hockey entro il termine previsto per il tesseramento per la stagione agonistica 2023/2024, ovvero il 31 luglio 2023.

Allo stesso modo, risulta provato, e non contestato da parte resistente, che le continue richieste di svincolo avanzate dall'atleta a far data del lontano luglio 2020, come da documentazione in atti, non abbiano sortito alcun esito, costringendo, pertanto, l'atleta a dover proporre ricorso a questo Tribunale.

Ciò posto, questo Collegio, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ritiene di dover condannare la parte resistente alla rifusione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia in favore del ricorrente.


**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della F.I.H. – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere e condanna la società Tevere Eur Hockey, in persona del l.r.p.t., alla rifusione del contributo versato dal ricorrente per l'accesso alla giustizia, pari ad € 300,00 (trecento).

Così deciso in Roma, 14 settembre 2023

**Il Presidente**

Avv. Maria Grazia Martinelli



**Il Componente**

F.to Avv. Daniela De Tommaso

**Il Componente**

F.to Avv. Luigi Tocci